



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

Art. 158

Riduzione dei ruoli

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Qualora il personale iscritto nei registri divenga esuberante in rapporto all'entità del traffico, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, di cui all'articolo 140, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, può procedere alla graduale riduzione dei ruoli cancellando nell'ordine:

- 1) coloro che ne facciano domanda;
- 2) coloro che abbiano riportato più pene disciplinari gravi;
- 3) coloro che abbiano dato prova di minore assiduità al lavoro;
- 4) coloro che per condizioni economiche possono risentire minor danno dalla cancellazione;
- 5) i celibi, i vedovi senza prole e i coniugati con minor numero di figli, a cominciare da quelli iscritti nei registri da data più recente o, a parità di data, dai più giovani di età.

Versione in vigore dal 21 aprile 1952 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-158-riduzione-dei-ruoli/>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

